

n. 10-1/2024 Ruolo Procedimento Unitario

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI VERBANIA

riunito in composizione collegiale in persona dei sigg.ri magistrati:

dott. Claudio Michelucci Presidente
dott.ssa Antonietta Sacco Giudice rel.
dott.ssa Caterina Sinico Giudice

nel procedimento unitario R.G. N. 10-1/2024

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento avente ad oggetto l'apertura della liquidazione controllata
promossa in proprio da

ANDREA SCAGLIOTTI, nato a Milano il 13 settembre 1967, residente a Trontano (VB) alla
via Tignolino n. 3, CF. SCGNDR67P13F205S, con domicilio eletto in Verbania, Via De
Marchi n. 53, presso lo Studio dell'avv. Luca Perna La Torre, come da delega in atti;

visto il ricorso depositato in data 6.3.2024 con il quale Andrea Scagliotti, per il tramite del
proprio difensore, ha chiesto che venga aperta la propria liquidazione controllata;

vista la documentazione prodotta;

ritenuto che sussistono tutti i presupposti per l'apertura della liquidazione controllata, in
quanto:

A) sussiste la competenza di questo Tribunale dal momento che l'istante è residente a
Trontano e quindi ha il centro degli interessi principali, ai sensi dell'art. 27, co. 2 e 3, CCI in
un Comune ricompreso nella competenza territoriale del Tribunale di Verbania;

B) sussiste la legittimazione dell'istante ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett c) e 269 CCI in quanto
il debitore non risulta assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione
coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi
speciali per il caso di crisi o insolvenza;



C) al ricorso è stata allegata una relazione, redatta dall'OCC, che espone una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore;

D) sussiste il requisito di cui all'art. 270 co. 1 CCI, non essendo state avanzate domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV;

E) è da opinarsi, che nella specie, ricorra una situazione di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett c), desumibile dalla relazione dell'OCC e dalle dichiarazioni confessorie rese dal debitore nel ricorso;

F) ai sensi dell'art. 270, comma 5, e 150 CCI, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione controllata, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

rilevato che in ordine all'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del debitore, il relativo provvedimento sarà adottato dal Giudice relatore previa istanza e parere del Liquidatore;

ritenuto, in definitiva, che sussistano i presupposti di cui all'art. 269 CCI e che debba emettersi sentenza ex art. 270 CCI;

PQM

visti gli artt. 2, 269 e 270 CCI;

ANDREA SCAGLIOTTI (CF. SCGNDR67P13F205S) nato a Milano il 13 settembre 1967, residente a Trontano (VB) alla via Tignolino n. 3,

NOMINA Giudice delegato la dott.ssa Antonietta Sacco

NOMINA Liquidatore l'OCC, la dott.ssa Barbara Deriu

ordina al debitore il deposito entro sette giorni delle dichiarazioni fiscali obbligatorie e dell'elenco dei creditori;

asigna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato termine di giorni sessanta entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al Liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

dispone, a cura del Liquidatore, l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale;

ordina al Liquidatore, ove vi siano nel patrimonio del debitore beni immobili o beni mobili registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti;

rimette al GD la determinazione dell'ammontare del reddito mensile da lasciare nella disponibilità del debitore, previa istanza e parere del Liquidatore;



dispone, altresì, che il Liquidatore in prossimità del decorso dei tre anni previsti dall'art. 282 CCII trasmetta ai creditori una relazione in cui prenda posizione sulla sussistenza delle condizioni per l'esdebitazione e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale alla scadenza del triennio ai fini di cui all'art. 282 CCII;

dispone che a cura della Cancelleria la presente sentenza sia notificata al debitore e comunicata al Liquidatore e, a cura di quest'ultimo, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

Così deciso in Verbania nella camera di consiglio del 14.3.2024

Il Presidente

dott. Claudio Michelucci

Il Giudice rel.

Dott.ssa Antonietta Sacco



Da: tribunale.verbania@civile.ptel.giustiziacert.it
Inviato: venerdì 5 aprile 2024 13:39
A: barbaraderiu@lamiaptec.it
Oggetto: COMUNICAZIONE 6/2024/LC
Allegati: Allegato senza titolo 00136.txt; IndiceBusta.xml; Comunicazione.xml; SENT.10 SCAGLIOTTI.pdf.zip

Tribunale di Verbania.

--

Comunicazione di cancelleria

Rito: LIQUIDAZIONE CONTROLLATA (CCI)

Numero di Ruolo generale: 6/2024

Giudice: SACCO ANTONIETTA

Debitore: SCAGLIOTTI ANDREA

Oggetto: ISCRIZIONE A RUOLO

Descrizione: ISCRITTO A RUOLO IL 05/04/2024

Annotazioni: Fascicolo iscritto a ruolo

Note: FASCICOLO SU CUI INVIARE L'ACCETTAZIONE INCARICO

Notificato alla PEC / in cancelleria il 05/04/2024 13:39 Registrato da ZACCARIA CINZIA

--

Si vedano gli eventuali allegati.

Si prega di non replicare a questo messaggio automatico.

Per ulteriori informazioni: <http://pst.giustizia.it/>